

TRIBUNALE DI BELLUNO**SEZIONE LAVORO****RICORSO EX ART. 414 E SS. C.P.C.**

Per il sig. **BORTONE MICHELE**, nato a San Severo il 13.04.1969 ed ivi residente alla via Iannarelli A., n. 80, cod. fisc. BRTMHL69D13I158M, rappresentato e difeso dall'**Avv. Marco Dibitonto** (c.f. DBTMRC79E14A669B **PEC.** dibitonto.marco@avvocatifoggia.legalmail.it e **FAX.** 0881.772718) con studio in Foggia alla Via Fiume n. 40, che lo rappresenta e difende, giusta procura legale posta su foglio separato il quale deve ritenersi come posto in calce al presente ricorso giudiziario e costituente parte integrante dello stesso,

(ricorrente)**CONTRO**

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (d'ora in poi **M.I.**), (c.f. 80185250588), in persona del
Ministro dell'Istruzione pro tempore, nel domicilio ex lege presso l'Avvocatura dello Stato,

(resistente)

ILLEGITTIMO DEPENNAMENTO PROFILO AT AREA AR02 – GRADUATORIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO DI III FASCIA PERSONALE ATA PER IL TRIENNIO 2021/24

A SEGUITO DI RETTIFICA PUNTEGGIO PROFILO AT – AREE AR01 E AR08 – AA E CS

QUESTIONE PRELIMINARE:**COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI BELLUNO**

Nelle controversie in materia di lavoro la competenza per territorio è inderogabile. Trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), per cui *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o*

era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Con l'art. 40 D. Lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c. previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

Poiché, in base all'art. 5 c.p.c., la competenza si determina con riguardo allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, l'individuazione dell'ufficio cui è addetto il lavoratore, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., deve essere fatta al momento del deposito del ricorso.

Considerato che il sig. Bortone Michele ha prestato l'ultimo servizio presso l'Istituto scolastico Superiore “Segato” di Belluno (doc. 1), la competenza territoriale è del Tribunale di Belluno Sezione Lavoro.

FATTO

In data **13.07.2005 (doc. 2)**, il sig. Bortone presentava all'Istituto “Minuziano” di San Severo **domanda di inserimento** nelle graduatorie di circolo e di Istituto di terza fascia per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere e di addetto alle aziende agrarie per il triennio 2005/2008 all'Istituto “A. Minuziano” di San Severo, indicando specificatamente quali titoli di accesso per l'inserimento in graduatoria:

- 1) il **diploma di scuola media conseguito nell'a.s. 1983/1984 (doc. 3)**
- 2) il **diploma di scuola secondaria di secondo grado – perito industriale meccanico**, conseguito in data 30.11.1989 (**doc. 4**);
- 3) l'**attestato di qualifica specifico (doc. 5)**, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978.

In base alla normativa ministeriale in essere (Decreto n. 55 del 9 giugno 2005 – **doc. 6**), all'art. 2 che riporta i **Requisiti specifici di accesso alle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia** stabilisce al punti 2.5 quanto segue per

2.5 - I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'art. 1, comma 1, sono quelli stabiliti dal vigente CCNL del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/05, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188, del 14 agosto 2003 – Serie Generale - e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:

A) - Assistente Amministrativo

1 - diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico (addetto alla segreteria d'azienda; addetto alla contabilità di azienda; operatore della gestione aziendale; operatore della impresa turistica);

2 – oppure, **diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica per i servizi di carattere amministrativo - contabile, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978;**

3 – oppure, diploma di scuola media superiore che consenta l'accesso agli studi universitari.

B) - Assistente Tecnico:

1 - diploma di qualifica di istituto professionale a indirizzo specifico;

2 – oppure, diploma di maestro d'arte a indirizzo specifico;

3 – oppure, **diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78;**

4 – oppure, qualsiasi diploma di scuola media superiore, corrispondente alle specifiche aree professionali, che consenta l'accesso agli studi universitari.

Le specificità di cui ai punti 1 - 2 e 4 sono quelle definite dalla tabella di corrispondenza titoli - laboratori vigenti entro il termine di presentazione della domanda. Corrispondentemente è definita la specificità degli attestati di qualifica di cui al precedente punto 3.

C) - Cuoco:

1 - diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale alberghiero;

2 – oppure, **diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica, rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.**

D) - Infermiere:

1 - diploma di infermiere professionale.

E) - Guardarobiere:

1 - diploma di qualifica specifica rilasciato da un istituto professionale;

2 – oppure, **diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifica rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art.14 della legge n. 845/78.**

F) - Addetto alle aziende agrarie:

1 - diploma di scuola media unitamente ad attestato di qualifica specifica;

2 - diploma di qualifica professionale specifica.

2.6 - Gli attestati di qualifica di cui all'art.14 della legge n. 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.7 – I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla procedura in esame.

Orbene, il ricorrente - avendo i titoli anzidetti ed, in particolare, l'attestato regionale IRAPL con piano di studi informatico (codice RRDZ) ex art.14 legge 845 del 21/12/1978 (v. doc. 5) unitamente al diploma di licenza media (v. doc. 3) - aveva pieno diritto di accedere al profilo di **ASSISTENTE TECNICO AREA RRDZ (AR02)** cioè per area informatica AR02, così come prevedeva il D.M. 55 del 9 giugno (v. doc. 6).

Orbene, in forza della prima domanda del 2005 la scuola secondaria 2° grado "ITIS A. MINUZZIANO" valutava validi i titoli inseriti per l'area AR02 (come prevedeva l'art. 2 del 2005) così come si evince, a tutt'oggi, effettuando l'interrogazione storico posizione del ricorrente del 2005 sulla piattaforma ministeriale SIDI (**doc. 7**).

Il ricorrente presentava all'Istituto "Minuziano" di San Severo in data **29.07.2008** (doc. 8) **domanda di inserimento** della propria posizione per il triennio 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011 in graduatoria per il profilo professionale di **assistente tecnico area RRDZ (AR02)**, dichiarando sempre i titoli in suo possesso già dichiarati nella precedente domanda del 2005.

Il ricorrente presentava all'Istituto "San Giovanni Bosco" di San Severo in data **07.12.2011** (doc. 9) **domanda di conferma/aggiornamento** della propria posizione in graduatoria per il triennio 2011/2014 per il profilo professionale di **assistente tecnico area RRDZ (AR02)**, dichiarando sempre i titoli in suo possesso già dichiarati nelle precedenti domande del 2005 e del 2008.

Interviene la nota del MIUR del 05.06.2009 in base alla quale viene espressamente stabilito al punto D a proposito dell'attestato di qualifica professionale rilasciato ai sensi dell'art. 14 della legge 845/78 che: "una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze della medesima provincia" a comprova del fatto che una volta valutati validi i titoli per l'accesso al profilo di assistente tecnico, per es., per il possesso dell'attestato anzidetto (di qualifica professionale ex lege 845/1978), l'Amministrazione Scolastica non è più tenuta a sottoporre a giudizio di validità detto o detti titoli che hanno già detto accesso al profilo professionale richiesto (di assistente tecnico, nel caso che ci occupa) (doc. 10).

Interviene, l'OM n. 104 del 2011 (doc. 11) ha previsto quanto segue: **"2.6 - Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10 , 2010/11 di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie"**, per cui il ricorrente - già inserito nelle graduatorie degli anni precedenti e che aveva sempre regolarmente presentato domanda negli anni successivi - preserva la valutazione vigente degli scorsi trienni.

In data 10.10.2014, il ricorrente presentava domanda all'Istituto Comprensivo di "Longarone" per il triennio 2014/2017 (doc. 12), il triennio 2017/2020 (doc. 13) e per il triennio 2021/2024 (doc. 14) per il profilo professionale di **assistente tecnico**

area AR02 (ex RRDZ), dichiarando sempre i titoli in suo possesso già dichiarati nelle precedenti domande del 2005 e del 2008 e in quella di aggiornamento/conferma del 2011.

Il ricorrente, in base alla graduatoria di circolo e di istituto, ha svolto l'attività di supplenza ATA come assistente tecnico per l'area informatica AR02 per ben 3 anni e, precisamente, nei trienni dal 2019-20 /2020-21/ 2021-22 (**doc.ti 15, 16 e 17**), conscio che il titolo – oggi in discussione – fosse pienamente valido, mettendo a disposizione delle scuole pubbliche, nello svolgimento della sua attività lavorativa, anche la relativa esperienza lavorativa maturata in precedenza in azienda di settore informatica, per cui nei 3 anni e presso 3 scuole differenti, ha svolto con diligenza il suo lavoro.

Orbene, rispetto alla nuova domanda di conferma/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per la provincia di Belluno, presentata il 16.04.2021 all'Istituto Comprensivo di "Longarone", allegando, all'uopo, i medesimi titoli di accesso rappresentati con la prima domanda e sempre regolarmente accettati per l'inclusione nelle dette graduatorie con la qualifica professionale di assistente tecnico area RRDZ (AR02) con il punteggio maturato per i servizi prestati (**v. doc. 14**), in data **06.07.2022**, l'Istituto Scolastico "Segato" di Belluno adottava il decreto di **depennamento** del sig. Bortone dal profilo AT **Area AR02** graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/24, redatte a norma del Decreto 3 marzo 2021, n. 50, e rettifica del punteggio Profilo AT – Aree AR01 e AR08 – AA e CS (**doc. 18**) e, in pari data, il conseguente provvedimento di **risoluzione anticipata del contratto di lavoro** di assistente tecnico stipulato per il periodo dal 23.09.2021 al 31.08.2022 a far data dal 02.07.2022, rappresentando che il servizio prestato dal 23.09.2021 al 06.07.2022 dal sig. Bortone **deve ritenersi valido solo ai fini economici in quanto svolto senza idoneo titolo**, in quanto l'istante aveva indicato, quale titolo di accesso di AT per l'area AR02, un attestato di perfezionamento professionale rilasciato ai sensi della l. n. 845/78 non valido per l'inclusione nella medesima area ai sensi dell'art. 2, lett. b) del D.M. 50 del 03.03.2021 (**doc. 19**).

Nonostante il reclamo opportunamente motivato avanzato dal ricorrente in data **12.07.2022** (**doc. 20**), e da ultimo, per il tramite del suo procuratore, anche in data **02.09.2022** (**doc. 21**), il sig. Bortone riceveva una risposta negativa da parte

dell'Amministrazione Scolastica in data **27.09.2022 (doc. 22)** per cui lo stesso non vedeva rettificata la propria posizione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario per il profilo professionale di assistente tecnico nell'area RRDZ (AR02), ed è per questo motivo che propone il presente ricorso giurisdizionale per la tutela legittima dei suoi diritti ed in particolare per la declaratoria di illegittimità del decreto di depennamento e della conseguente risoluzione anticipata del contratto di lavoro.

DIRITTO

Con il presente ricorso, si ritiene che **la decisione** assunta dall'Istituto scolastico superiore "Segato" di Belluno di

1) **escludere** il sig. Bortone dalle graduatorie di Istituto III fascia valide per il triennio 2021-2024 del personale ATA **per il profilo di assistente tecnico per l'area AR02**

2) **dichiarare non validi ai fini giuridici** i seguenti servizi in quanto prestati senza titolo e validi, quindi, ai soli fini economici:

- a) dal 13.01.2020 al 06.06.2020 presso il CTP di Belluno
- b) dal 05.10.2020 al 30.06.2021 presso l'IC 2 "Tina Merlin" di Belluno
- c) dal 23.09.2021 al 06.07.2022 presso l'IIS Segato di Belluno

sia completamente illegittima.

Anzitutto, nel caso di specie, sussiste il "***legittimo affidamento***" del ricorrente in ordine al fatto che, a partire dalla prima domanda del 2005 e sino al 06.07.2022, e **quindi per ben 17 anni**, nessuna Istituzione Scolastica, all'esito dei necessari controlli delle dichiarazioni e dei titoli presentati dal candidato, aveva espresso una valutazione negativa circa l'inserimento del sig. Bortone nelle graduatorie di III fascia di circolo e di Istituto per il profilo professionale di **assistente tecnico area RRDZ (AR02)**.

A conferma di quanto appena argomentato, in data **13.07.2022**, l'Istituto di istruzione secondaria di II grado "Di Sangro – Minuziano Alberti" di San Severo, in risposta alla nota trasmessa in pari data dall'Istituto "Segato" di Belluno, **confermava la correttezza delle operazioni compiute nelle precedenti graduatorie, motivando la sua decisione sulla base delle seguenti**

considerazioni:

“Nell’anno 2005, così come si evince dal D.M. n. 55 del 09 giugno, il titolo di accesso al profilo professionale di Assistente Tecnico area RRDZ (AR02) erano:

- 1) Diploma di qualifica professionale ad indirizzo specifico;*
- 2) Oppure, diploma di scuola media integrato da attestato di qualifica specifico, rilasciato, al termine dei corsi regionali, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978”*
- 3) Oppure, diploma di scuola media superiore che consente l’accesso agli studi universitari.*

4) Tutti i successivi decreti di inserimento/aggiornamento/conferma delle graduatorie di terza fascia del personale ATA all’art. 2, co. 6, riportano:

per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie”

e chiedendo, pertanto, all’Istituto “Segato” di Belluno di annullare, in autotutela, il decreto di esclusione del sig. Bortone dalla graduatoria per il profilo professionale di assistente tecnico area RRDZ (AR02). **(doc. 23)**

La clausola di salvaguardia appena richiamata, presente a partire dal 2005 e, da ultimo, nel D.M. n. 50 del 03.03.2021, art. 2, co. 6, consente, infatti, di ritenere che il sig. Bortone

- già inserito nella graduatoria di circolo e di istituto III fascia per il profilo professionale di assistente tecnico area RRDZ nei trienni precedenti, **conservi la sua posizione anche nelle graduatorie successive, sulla base dei titoli di accesso già considerati validi al momento dell’inserimento delle graduatorie precedenti.**

Ebbene, a fronte di queste considerazioni, si ritiene assolutamente legittimo sostenere che le Amministrazioni Scolastiche che si sono succedute, con tale agire, abbiano fatto riporre nel ricorrente un **ragionevole affidamento** circa il possesso dei titoli di studio che gli consentono il regolare inserimento nelle graduatorie di Istituto di III fascia ATA profilo assistente tecnico area RRDZ (AR02).

La decisione assunta dall'Istituto "Segato" di Belluno di depennare il Bortone dalla graduatoria di circolo e di istituto di III fascia per il profilo professionale assistente tecnico area RRDZ (AR02) e di considerare validi alcuni periodi di servizio relativi agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 solo ai fini economici e non anche ai fini giuridici non solo non poggia, come anzidetto, su alcuna disposizione di legge, ma anche su qualsiasi altra argomentazione logica e di tipo giuridico.

Il ricorrente ricorre al fine di ottenere il reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA per il triennio 2021/2024.

Difatti, l'illegittimità della esclusione del candidato nelle suindicate graduatorie, ha determinato un nocumento assolutamente considerevole per il Bortone, giacché **non gli sta consentendo – per perdita del punteggio correlato al depennamento - l'attribuzione di alcun incarico a tempo determinato o indeterminato.**

L'illegittimo depennamento dalla graduatoria di circolo e di istituto e il relativo mancato riconoscimento dei periodi di servizio ai fini giuridici relativi agli anni 2019/2020 e 2020/2021 regolarmente espletati non ha consentito e non consentirà la presa in servizio del ricorrente in occasione delle convocazioni previste per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024.

Difatti, l'istante, ad oggi, non ha ricevuto, a tutt'oggi, alcuna convocazione ed è **disoccupato (doc. 24).**

Il riconoscimento dello spettante corretto punteggio gli potrebbe consentire di essere chiamato dagli Istituti Scolastici per la presa in servizio a tempo anche indeterminato.

Pertanto, si risolverà in un'evidente **perdita di professionalità e di chance.**

Orunque, considerato che durante l'attesa della definizione del giudizio instaurato lo stesso sta subendo un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico che gli spetta ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito, **SI CHIEDE la fissazione di un'udienza nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio Giudiziario investito.**

RICONOSCIMENTO DELLE SPETTANZE ECONOMICHE E DEL PUNTEGGIO GIURIDICO

A seguito dell'illegittimità del decreto di depennamento e della conseguente risoluzione anticipata del contratto di lavoro, la parte ricorrente non solo non sta ricevendo le spettanti retribuzioni in forza di un contratto di lavoro ma perde i punti che gli spetterebbero se il contratto non fosse stato risolto in via anticipata per il profilo AT per l'area AR01-08.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

il ricorrente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale civile di Belluno, Sezione Lavoro, affinché, *contrariis reiectis*,

- **accerti** l'illegittimità del decreto di depennamento Profilo AT **Area AR02** graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/24 e convalida inserimento con rettifica punteggio Profilo AT – Aree AR01 e AR08 – AA e CS adottato con prot. 0006220 in data 06.07.2022 e, di conseguenza, del provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro di Assistente Tecnico stipulato con il ricorrente e, per l'effetto,
- **annulli** il decreto di depennamento Profilo AT **Area AR02** graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/24 e convalida inserimento con rettifica punteggio Profilo AT – Aree AR01 e AR08 – AA e CS adottato con prot. 0006220 in data 06.07.2022 e, di conseguenza, il provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro di Assistente Tecnico stipulato con il ricorrente;
- **dichiari** il diritto al reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto secondo quanto previsto dall'OM 50/2021 per i profili di AA, AT e CS con relativa attribuzione del punteggio maturato per il servizio effettivamente prestato negli a.s. 2019/20, 2020/21 e del punteggio che avrebbe maturato se avesse potuto concludere il contratto con l'Istituto Segato con scadenza 31.08.2022;
- **dichiari** il diritto all'assunzione a tempo determinato per il profilo di AT dal 01.09.2022;
- **ordini** al MI la reintegrazione in servizio del ricorrente, con ogni conseguenza giuridica (anche in termini di maggior punteggio spettante) ed economica;
- **condanni** il MI al pagamento, in favore della parte ricorrente, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione

anticipata sino alla scadenza del contratto a lui spettante, sulla scorta della retribuzione lorda mensile percepita dal medesimo;

- **condannare** il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle competenze legali, oltre il rimborso di **€ 259,00** a titolo di contributo unificato, con distrazione.

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) ultimo foglio paga di Michele Bortone;
- 2) domanda di inserimento del 13.07.2005;
- 3) diploma di scuola media conseguito nell'a.s. 1983/1984;
- 4) diploma di scuola secondaria di secondo grado – perito industriale meccanico, conseguito in data 30.11.1989;
- 5) attestato di qualifica specifico rilasciato, al termine di corsi regionali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845 del 21.12.1978;
- 6) decreto n. 55 del 9 giugno 2005;
- 7) interrogazione storico posizione del ricorrente del 2005 sulla piattaforma ministeriale SIDI;
- 8) domanda di inserimento in data 29.07.2008 della propria posizione per il triennio 2008/2009-2009/2010 e 2010/2011 in graduatoria per il profilo professionale di assistente tecnico area RRDZ (AR02);
- 9) domanda di conferma/aggiornamento in data 07.12.2011 della propria posizione in graduatoria per il triennio 2011/2014 per il profilo professionale di assistente tecnico area RRDZ (AR02);
- 10) nota del MIUR del 05.06.2009;
- 11) OM n. 104 del 2011;
- 12) domanda del 10.10.2014 all'Istituto Comprensivo di "Longarone" per il triennio 2014/2017 per il profilo professionale di assistente tecnico area AR02 (ex RRDZ);
- 13) domanda per il triennio 2017/2020 per il profilo professionale di assistente tecnico area AR02 (ex RRDZ);
- 14) domanda per il triennio 2021/2024 per il profilo professionale di assistente tecnico area AR02 (ex RRDZ);
- 15) contratto di lavoro a t. d. a.s. 2019-20;
- 16) contratto di lavoro a t. d. a.s. 2020-21;
- 17) contratto di lavoro a t. d. a.s. 2021-22;
- 18) decreto di depennamento del sig. Bortone dal profilo AT Area AR02

graduatoria di circolo e di Istituto di III fascia personale ATA per il triennio 2021/24, redatte a norma del Decreto 3 marzo 2021, n. 50, e rettifica del punteggio Profilo AT – Aree AR01 e AR08 – AA e CS;

- 19) provvedimento di risoluzione anticipata del contratto di lavoro di assistente tecnico stipulato per il periodo dal 23.09.2021 al 31.08.2022 a far data dal 02.07.2022;
- 20) reclamo del 12.07.2022;
- 21) reclamo del 02.09.2022;
- 22) risposta negativa da parte dell'Amministrazione Scolastica in data 27.09.2022;
- 23) nota del 13.07.2022 dell'Istituto di istruzione secondaria di II grado "Di Sangro – Minuziano Alberti" di San Severo;
- 24) stato di disoccupazione modello C2 storico;

Si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è **indeterminato** è stato versato il contributo unificato di **€. 259,00** per l'iscrizione a ruolo.

Foggia, 24.10.2022

(**Avv. Marco Dibitonto**)